Causa 19/85

Annick Grégoire-Foulon
contro
Parlamento europeo

« Dipendenti — Improcedibilità — Ricevibilità »

Massime

Procedura — Ricorso divenuto privo di oggetto — Nuova domanda manifestamente irricevibile — Cancellazione
(Regolamento di procedura, art. 92, § 2)

ORDINANZA DELLA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE
28 novembre 1985 *

Nella causa 19/85,

Annick Grégoire-Foulon, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bertrange, 227, rue des Romain, con l'avv. domiciliatario Fernand Entringer, del foro di Lussemburgo, con studio in 2, rue du Palais de justice,

ricorrente,

* Lingua processuale: il francese.

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal sig H.-J. Opitz, segretario generale e dal sig. Manfred Peter, capodivisione, assistito dall'avv. domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo con studio al n. 22, Côte d'Eich,

convenuto,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione del comitato consultivo di promozione, istituito dal Parlamento, di non includere la ricorrente nell'elenco dei dipendenti promuovibili per il 1984,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori K. Bahlmann, presidente di sezione, O. Due e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 gennaio 1985, la ricorrente, sig.ra Annick Grégoire-Foulon, dipendente del Parlamento europeo dal 1972, inquadrata nel grado B2 dal 1979, ha proposto un ricorso che mira, in via principale, all'annullamento della decisione del comitato consultivo di non includerla nell'elenco dei dipendenti promuovibili per l'anno 1984. In subordine, il ricorso mira in sostanza a che la Corte dichiari che il comitato consultivo deve osservare le norme elementari del contraddittorio, in particolare l'audizione del dipendente interessato prima di adottare la decisione lesiva, giacché la motivazione della decisione — in caso di reiezione della domanda — equivale ad una reformatio in pejus del suo stato giuridico ed inoltre adotti ogni altro opportuno provvedimento.

Dal fascicolo emerge che, nel 1982, il presidente del Parlamento adottava una direttiva interna « sulla composizione e sul funzionamento del comitato consultivo di promozione » onde consigliare l'APN per le promozioni tanto nell'ambito delle carriere quanto da una carriera all'altra ». Detto comitato paritetico è composto da un presidente senza diritto di voto, da un membro titolare per ciascuna delle direzioni generali e da un numero equivalente di rappresentanti del comitato del personale. Per le promozioni da una carriera all'altra il comitato redige un elenco di dipendenti promuovibili, elenco che viene reso pubblico e resta valido sino alla fine dell'anno. È stabilito che « tutti i dipendenti idonei promuovibili sono presi in considerazione » dal comitato in base alle risultanze del loro fascicolo personale e che i nomi dei dipendenti che non sono tati promossi entro il 31 dicembre sono iscritti d'ufficio sugli elenchi dell'anno successivo, salvo decisione contraria e motivata del comitato.

Con lettera 11 luglio 1984, il patrono della ricorrente si è rivolto al presidente del Parlamento, in quanto APN, a norma dell'art. 90, n. 2 dello statuto, per attirare la sua attenzione sul fatto che la ricorrente non era stata inclusa, contrariamente all'anno precedente, nell'elenco dei dipendenti promuovibili nel 1984, elenco compilato dal comitato consultivo. Orbene questa decisione sarebbe stata adottata senza che la ricorrente fosse stata sentita; essa lederebbe quindi il principio del contraddittorio e costituirebbe una sanzione disciplinare dissimulata, illegittima, poiché adottata senza procedimento disciplinare. Su suggerimento del direttore generale dell'amministrazione del personale e delle finanze, la ricorrente inviava, al direttore generale, il 6 settembre 1984, una lettera identica a quella dell'11 luglio 1984. Infine il 23 gennaio 1985 la ricorrente, impugnado il silenzio-rifiuto opposto al reclamo, ha proposto il presente ricorso.

Con lettera 17 luglio 1985, il comitato consultivo informava la ricorrente che, nella riunione straordinaria del 10 luglio 1985, previo riesame del caso della ricorrente, esso aveva deciso di annullare la decisione di cancellare il suo nome dall'elenco dei dipendenti promuovibili, redatto per il 1984, e che quindi la ricorrente era nuovamente inclusa in detto elenco e lo sarebbe stata anche nell'elenco per l'anno 1985.

Stando così le cose, il Parlamento proponeva alla Corte di cancellare la causa dal ruolo, essendo il ricorso divenuto privo d'oggetto. Si è dichiarato diposto a sopportare le spese.

6 Nella replica la ricorrente ha sostenuto che la decisione del Parlamento, con cui si accoglie puramente e semplicemente il punto di vista della ricorrente, costituisce ammissione che il precedente atteggiamento costituiva un abuso di diritto e quindi l'istituzione deve risarcire il danno subito dalla ricorrente per fatto ad essa imputabile, danno costituito dal danno materiale e morale per lesione della carriera, della reputazione professionale e per reiterato rifiuto di nomina (stimato in 350 000 BFR), nonché del danno materiale e morale relativo all'azione giurisdizionale nei confronti dell'APN (stimato in 150 000 BFR), più gli interessi. In proposito la ricorrente attira l'attenzione su due moduli allegati alla memoria, con i quali veniva informata che la sua candidatura a due determinati posti non era stata accolta. Essa deduce inoltre che il Parlamento ha deciso, nel luglio del 1985, di applicare nei suoi confronti il procedimento d'invalidità contemplato dall'art. 78 dello statuto e che quindi la « missiva » cui si riferisce il Parlamento è un semplice pretesto per consentire all'APN di « retrocedere per saltar meglio ». La ricorrente sostiene quindi che non è affatto inutile continuare il procedimento.

7 È opportuno ricordare che, secondo l'atto introduttivo, il ricorso è diretto contro la decisione del comitato consultivo di non includere la ricorrente nell'elenco dei dipendenti in promuovibili nel 1984. Detto provvedimento è stato revocato dalla successiva decisione del comitato, quindi il ricorso, come è definito nell'atto introduttivo, è palesemente diventato privo di oggetto.

8 La ricorrente non ha precisato se la sua nuova domanda di risarcimento si basi sullo stesso fatto che ha originato la prima domanda, vale a dire la decisione di non includerla nell'elenco dei dipendenti promuovibili oppure su fatti nuovi, vale a dire le decisioni di non accogliere la sua candidatura a due posti determinati e di sottoporre il suo caso alla commissione d'invalidità. In ogni caso, nella prima ipotesi, il ricorso è tardivo e, nella seconda, è prematuro, in quanto non è stato preceduto dal reclamo contemplato dallo statuto. Nell'ambito della presente causa, questa domanda è quindi in ogni caso manifestamente irricevibile.

9 Così stando le cose, la Corte, che a norma dell'art. 92, § 2 del regolamento di procedura può in qualsiasi momento rilevare d'ufficio l'irricevibilità d'ordine pubblico, ha deciso di pronunciarsi sugli incidenti processuali, a norma dell'artt. 91 §§ 3 e 4 di detto regolamento, senza passare alla fase orale.

10 Da quanto precede discende che la domanda iniziale è divenuta priva di oggetto e che la nuova domanda è irricevibile. È quindi opportuno cancellare la causa dal ruolo della Corte.

Sulle spese

11 A norma dell'art. 69, § 5 del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa. La Corte ritiene che, senza dover accertare entro quali limiti i mezzi dedotti a sostegno del ricorso fossero fondati e nonostante la manifesta irricevibilità di una delle domande, nelle circostanze specifiche della fattispecie e dato l'andamento della lite, sussistono motivi sufficienti per porre le spese a carico del convenuto.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione),

sentito l'avvocato generale,

così provvede:

1) Non vi è motivo di pronunciarsi sulla domanda formulata nell'atto introduttivo.

2) Le domande della replica sono irricevibili.

3) La causa n. 19/85 è cancellata dal ruolo della Corte.

4) Le spese sono poste a carico del Parlamento europeo.

Lussemburgo, 28 novembre 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della seconda sezione

K. Bahlmann